



## FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

### Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090  
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Roma, 08.06.2016

Al Ministro della Giustizia  
On. Andrea Orlando

#### **Oggetto: ufficiali giudiziari, accesso banche dati**

Con precedenti note in data 26/10/2015 e 2/2/2016, rimaste prive di riscontro, questa O.S., con il senso di responsabilità che gli deriva dall'essere da sempre attenta ai processi innovativi che intercettano le soluzioni apprestate dal legislatore per il sistema giustizia, ha sollecitato interventi risolutivi per la migliore funzionalità degli Uffici Unep in materia di accesso alle banche dati pubbliche.

Abbiamo chiesto:

- Il completamento della informatizzazione degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti con implementazione su tutto il territorio nazionale di uniformi sistemi di gestione degli accessi alle banche dati di cui all'art. 492-bis c.p.c.;
- La pronta istituzione del registro cronologico "Modello ricerca beni" al fine di dare piena attuazione all'art. 155 *quater* delle disp. di att. c.p.c.;
- Una specifica formazione del personale addetto agli accessi alle banche dati di cui all'art. 492 *bis*;
- Garantire i coefficienti di personale previsto per degli Uffici N.E.P. con aliquote certe di Assistenti giudiziari addetti inderogabilmente agli UNEP.

Con la forza che la rilevanza del tema esposto propone e le mancate risposte impongono, siamo a sollecitare ancora una volta l'Amministrazione a dare immediata attuazione alla riforma dettata in materia di accesso alle banche dati pubbliche così come rideterminate dall'art. 492-bis c.p.c. in una con le connesse norme di attuazione, artt. 155 *quater*, *sexies* e *quinqües*!

Oggi, prendiamo atto che i responsabili dell'Amministrazione della Giustizia, in spregio alla qualificata legittimazione che a questa Organizzazione deriva, tra l'altro, dall'essere la più rappresentativa dei lavoratori della Giustizia, non hanno ritenuto doveroso rispondere.

La disattenzione dei responsabili ministeriali e le erronee quanto pregiudizievoli considerazioni esposte nella Nota N. 9762 in data 05/5/2016 con la quale il Direttore della DGSIA ha formulato tempestiva risposta alla più fortunata istanza della Presidenza della Corte di Appello di Roma, ci impongono le seguenti contestazioni:

Le determinazioni assunte nella risposta del direttore del CISIA in materia di accesso alle banche dati così come formulata al Presidente della Corte di Appello di Roma, svuotano di contenuto le previsioni dell'art. 492, comma 5 del c.p.c., compromettono l'esercizio di potere di indagine riservato agli Ufficiali Giudiziari a richiesta del giudice nelle materia di cui all'art. 155 *sexies*, disattivano l'effettività della riforma dell'espropriazione e pregiudicano gravemente i diritti dei lavoratori addetti agli Uffici nep (art. 122 D.P.R. 1229/59).

Giova ricordare che la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate già esiste e che questa è finalizzata proprio a consentire l'accesso diretto all'archivio dei rapporti finanziari, (Vedi in data v 29/5/2012 Prot. M\_dg.DOG 29/05/2012. 0047132.E).

Chiediamo che la stessa venga applicata per l'ufficiale giudiziario in occasione di ricerca dei beni a norma dell'art. 492-*bis* risultando, a tacer d'altro, contraddittoria la limitazione opposta a causa dell' *"attuale indisponibilità di modelli standard tecnologici di trasmissione dei dati da parte dei gestori delle banche dati e l'inesistenza di servizi idonei a garantire la corretta tracciatura degli accessi da parte degli ufficiali giudiziari"*.

Diversamente da quanto ritenuto, infatti, l'art. 492-*bis* c.p.c., al secondo comma, stabilisce che il Presidente del Tribunale o un Giudice da Lui delegato **dispone** che **l'ufficiale giudiziario** acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

1. **Nell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari;**
2. **E in quelle degli enti previdenziali.**

Pertanto, a differenza di quanto si legge nella nota, il dettato normativo non lascia spazio ad interpretazioni; il Presidente del Tribunale, infatti, dispone che l'ufficiale giudiziario, e non altri soggetti, acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche di cui all'art. 492-*bis* c.p.c..

A chiarire come deve intendersi tale *"accesso mediante collegamento telematico diretto"* l'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. dispone che le pubbliche amministrazioni, che gestiscono informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'art. 492-*bis* c.p.c., mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi *...omissis*.

Pertanto già l'art. 155 *quater* impone l'obbligo ai gestori delle banche dati di cui all'art. 492-*bis* c.p.c., (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, enti previdenziali) di cooperare *"mettendo a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi"*.

Precisa l'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. (sempre in tema di dialogo tra amministrazioni nell'ambito di quelle che gestiscono le sole banche dati elencate nell'art. . 492-*bis* c.p.c.), che ciò avviene previa *"convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali"*.

#### **Tale convenzione, come sopra ricordato, già esiste.**

A delineare il contesto operativo dell'art. 492-*bis* nell'ambito delle competenze dell'ufficiale giudiziario soccorre poi il primo comma dell'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c., ove all'ultimo capoverso introduce il concetto di *"altre banche dati"* ovvero ulteriori banche dati, diverse da quelle di cui all'art. . 492-*bis* c.p.c.

La semplice lettura delle norme richiamate fa emergere in maniera netta e chiara, perciò, la differenza tra:

- a) Le banche dati di cui all'art 492-*bis* c.p.c., per le quali le amministrazioni mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi...e per le quali, come ricordato, la convenzione già esiste.

- b) Le altre banche dati ovvero quelle per le quali il Ministero della Giustizia pubblicherà sul portale dei servizi telematici l'elenco e per le quali sarà operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità dell'art 492 *bis* c.p.c.

Ci sia consentito, inoltre, segnalare che, pur condividendo l'opportunità di istituire il c.d. registro ricerca beni, l'accesso dell'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 492-*bis* non incontra il limite formale della mancata adozione del “*modello ricerca beni*” che, diversamente da quanto ritenuto, non è più previsto nell'attuale primo comma dell'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c..

Nella nuova formulazione, infatti, non è prevista l'adozione di alcun decreto.

E' di tutta evidenza, perciò, che per mero rifiuto, al terzo comma, si parli di modello istituito con decreto di cui al primo comma dell'art 155 *quater* disp. att. c.p.c., che si ribadisce, non è più previsto nell'attuale, modificata, formulazione.

- Precipato che per le banche dati di cui all'art 492-*bis* c.p.c. non occorre alcun elenco nel portale del Ministero della Giustizia;
- Precipato che la convenzione di cui parla l'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. già esiste;
- Precipato che la mancanza del modello ricerca beni non rappresenta un limite;
- Posto che l'Amministrazione della Giustizia delega tale delicata attività al creditore procedente solo nell'ipotesi di “strutture tecnologiche non funzionanti”;

Si ritiene che il Ministero della Giustizia debba tutelare maggiormente le strutture periferiche ovvero, nella specie, gli Uffici NEP, in quanto l'interpretazione fornita non sembra coerente al dettato normativo.

Quanto esposto per ribadire che il futuro degli Uffici N.E.P. e delle figure professionali ad essi addetti è questione che interessa fortemente questa Segreteria Generale che da sempre ha sollecitato e auspicato un maggior impegno dell'Amministrazione e di chi, in essa, riveste responsabilità politiche e amministrative, ciò nel primario interesse dell'utenza e del sistema di garanzie, anche costituzionali, per i lavoratori, per i cittadini e per le imprese.

Fatta salva ogni iniziativa a tutela dei generali interessi rappresentati e dei diritti patrimoniali dei lavoratori allo stato gravemente pregiudicati, si porgono

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Battaglia

